

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO BANCA POPOLARE ETICA STEP UP 11/04/2014 – 2019 IT000499934/5

Il presente prestito rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art.3 4 ter del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.11971 e successive modifiche e quindi non si applicano le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico della Finanza in materia di offerta al pubblico.

Art. 1 - Importo e taglio dei titoli

Il Prestito Obbligazionario Banca Popolare Etica Subordinato 11/04/2014- 2019 step up, il cui importo ammonta a Euro 1.900.000, è costituito da n. 95 obbligazioni del valore nominale di Euro 20.000 ciascuno non frazionabile, munite di n. 10 cedole di interesse semestrale.

Art 2 – Data e prezzo di emissione

La data di emissione del prestito è il 11/04/2014. Il prezzo di offerta delle obbligazioni è il 100% del valore nominale.

Art. 3 – Commissioni e oneri

Non sono previste commissioni, spese ed altri oneri a carico dei sottoscrittori.

Art. 4 – Durata e rimborso

Le obbligazioni hanno scadenza 11/04/2019. Saranno integralmente rimborsate alla pari in una unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, alla data di scadenza. Qualora la data di scadenza cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 5 – Interessi e godimento

La data di godimento delle obbligazioni è il 11/04/2014.

Le Obbligazioni fruttano un interesse semestrale predeterminato pagabile l' 11 ottobre e l' 11 aprile di ogni anno, calcolato sulla base della convenzione di calcolo 30/360 e saranno assoggettate alla ritenuta di cui al Decreto Legislativo n° 138 del 13-8-2011 pari al 20%. Qualora il pagamento degli interessi cada in un giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso di interesse semestrale lordo della prima cedola è pari allo 0,75% (netto 0,60%), della seconda 0,75% (netto 0,60%), della terza 0,875% (netto 0,70%), della quarta 0,875% (netto 0,70%), della quinta 1,125% (netto 0,90%), della sesta 1,125% (netto 0,90%), della settima 1,50% (netto 1,20%), della ottava 1,50% (netto 1,20%), della nona 1,50% (netto 1,20%), della decima 1,50% (netto 1,20%) . Il tasso annuo lordo nominale d'interesse delle obbligazioni è pari al 2,30%; il relativo tasso annuo lordo di rendimento effettivo calcolato in regime di capitalizzazione composta (con il metodo del tasso interno di rendimento) è pari al 2,29% (1,83% netto). Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota prevista dalla normativa in vigore, D.Lgs. n. 138 del 13/8/2011. Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

Art. 6 - Periodo di collocamento

Le prenotazioni si accetteranno presso gli sportelli della Banca Popolare Etica e presso gli uffici dei Promotori Finanziari della Banca Popolare Etica dal 24/02/2014 al 04/04/2014, salvo chiusura anticipata che potrà avvenire anche senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo dei titoli previsti per la presente emissione. Tenuto conto dei possibili recessi disciplinati nel successivo art. 14, qualora il prestito non sia integralmente sottoscritto alla data del 11/04/2014, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. La prenotazione/sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Art. 7 – Regime di circolazione

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa (via Mantenga, 6 – 20154 Milano) in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 213/98 e del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008.

Art. 8 – Garanzie

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei depositi né dal Fondo di Garanzia degli obbligazionisti. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della banca emittente, tenuto conto del grado di subordinazione riferibile ai titoli (Lower Tier II), vedi successivo art. 9.

Art. 9 – Clausole di subordinazione

Le obbligazioni “Prestito Subordinato Banca Popolare Etica 11/04/2014 – 2019 step up” costituiscono passività subordinate dell'emittente, così come definite nella circolare della Banca d'Italia 263/06 “Titolo I, capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 5.2 e successivi aggiornamenti, in quanto in caso di liquidazione dell'emittente, le obbligazioni verranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle presenti obbligazioni.

In particolare le obbligazioni costituiscono strumenti finanziari subordinati del tipo così detto Lower Tier II. I Lower Tier II sono passività subordinate delle banche che, nel rispetto di determinate condizioni previste dalle Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche emesse dalla Banca d'Italia, concorrono alla formazione del patrimonio supplementare delle banche stesse.

Per tutta la durata del prestito e nell'ipotesi di liquidazione dell'emittente non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo ed i crediti vantati dall'emittente verso i titolari di obbligazioni.

Art. 10 – Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca Popolare Etica, o per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli Spa.

Art. 11 – Rimborso anticipato

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o a favore degli obbligazionisti.

Art. 12 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile

Art. 13 - Sospensiva e diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF), l'efficacia del contratto concluso fuori sede ovvero collocato a distanza ai sensi dell' articolo 32 TUF è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Art. 14 – Negoziabilità dei titoli

Non è attualmente prevista la presentazione di una domanda di ammissione del presente prestito alla quotazione presso alcun mercato regolamentato, né sarà richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né l'Emittente agirà in qualità di Internalizzatore Sistemico. La Banca non si assume l'onere di controparte e quindi non si impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto e vendita, tuttavia, per le Obbligazioni di propria emissione, si riserva di negoziare le stesse in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2006/73/CE (MIFID) nel rispetto dei principi della c.d. Best Execution così come descritti nella propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione ordini disponibile sul sito www.bancaetica.it. limitatamente al cinque per cento del collocato. Al raggiungimento di tale limite, l'Emittente provvederà a comunicarlo tramite avviso a disposizione del pubblico presso la Sede legale dell'Emittente, Via N. Tommaseo 7 - Padova, le proprie filiali e gli uffici dei promotori finanziari collegati al sistema informativo aziendale in tempo reale per via telematica e contestualmente sul sito internet www.bancaetica.it.

Si evidenzia comunque che, non assumendo l'Emittente l'onere di controparte, esiste la eventualità che l'investitore si trovi nell'impossibilità di rivendere le obbligazioni prima della loro scadenza naturale a meno che non ricerchi autonomamente una controparte disposta a riacquistare i titoli.

Art 16 – Varie

L'operazione di sottoscrizione del presente prestito, ai sensi della normativa vigente, si configura come operazione in "conflitto di interessi", in quanto il valore mobiliare oggetto dell'operazione è costituito da un'obbligazione emessa dalla stessa Banca Etica nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario o il presente regolamento sarà competente il Foro di Padova; qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo, il foro competente è determinato secondo le disposizioni del sopra citato Codice del Consumo.

....., li

(data)

.....

(firma)